

Publicato il 17/06/2021

**N. 00590/2021 REG.PROV.CAU.  
N. 00803/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2021, proposto dal Sig. -  
OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Alfonso Liguori, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Aler Milano – Azienda Lombarda Edilizia Residenziale, in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristoforo  
Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in  
giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del provvedimento n. -OMISSIS-emesso da Aler Milano in data 24 Febbraio  
2021 e notificato in data 11 Marzo 2021 di diniego della domanda di alloggio  
popolare Avviso Pubblico -OMISSIS-con contestuale istanza di sospensiva  
del provvedimento impugnato e contestuale istanza di autorizzazione alla  
notifica per pubblici proclami;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Aler Milano;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella Camera di Consiglio 16 giugno 2021, celebrata nelle forme di cui all'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44 convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, la relazione della dott.ssa Katiuscia Papi, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

1. Rilevato che la procura depositata nel presente giudizio, rilasciata dal ricorrente su foglio separato e non in calce o a margine del ricorso, ha un oggetto del tutto generico, non essendo indicato né l'atto da impugnare né l'autorità giudiziaria avanti la quale proporre l'azione e in assenza di altri elementi utili all'individuazione della controversia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 comma 1 lett. g) c.p.a., nel giudizio amministrativo il difensore deve essere munito di procura speciale, recante l'indicazione dell'oggetto del ricorso, delle parti contendenti, dell'autorità davanti alla quale il ricorso deve essere proposto e di ogni altro elemento utile all'individuazione della controversia (Consiglio di Stato, VI, 5 ottobre 2018, n. 5723);

Ritenuto, pertanto:

- di concedere alla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo *ex* art. 39, co. 1, c.p.a.), un termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la produzione di valido mandato processuale, con avvertenza che, decorso

inutilmente tale termine, la causa potrà essere decisa con sentenza *ex art.* 60 c.p.a., dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso;

2. Atteso che, nell'atto introduttivo del giudizio, la parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a notificare il ricorso per pubblici proclami, ai sensi dell'art. 41 comma 4 c.p.a., stante la difficoltà nell'individuazione dei controinteressati; Ritenuto, in considerazione del numero indefinito dei controinteressati stessi (coincidenti con tutti i soggetti che si sono collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto a quella del ricorrente per effetto della decurtazione di punteggio posta in essere dall'Amministrazione nei confronti del Sig. El Tantawi):

- di autorizzare parte ricorrente, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso integrale sul sito Internet del Comune di Milano, da richiedere nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; nel termine perentorio di dieci giorni dall'intervenuta pubblicazione dovrà essere depositata la prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio;
- di disporre che il Comune, nel caso di richiesta di parte ricorrente, proceda alla pubblicazione entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della richiesta stessa, e non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva sul presente giudizio, il ricorso di cui si tratta;

3. Considerato, con riferimento alla domanda cautelare, che:

- le censure oggetto del ricorso necessitano del grado di approfondimento che è proprio della fase di merito;
- nel contempo il ricorrente, attualmente ospitato presso una struttura di accoglienza della Cooperativa “-OMISSIS-”, nelle more della definizione della presente causa, non risulta suscettibile di subire un grave pregiudizio per effetto del provvedimento impugnato;
- non ricorrono dunque i presupposti individuati dall'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare;

Ritenuto, pertanto:

- di respingere la domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta):

- assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per la produzione di valido mandato processuale;
- autorizza la notifica del ricorso per pubblici proclami, nei tempi e con le modalità esposte in motivazione;
- respinge l'istanza cautelare proposta incidentalmente dalla parte ricorrente;
- compensa tra le parti le spese della fase cautelare del giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo.

Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.176, come modificato dall'art.6 del D.L. 1° aprile 2021, n.44, convertito in Legge 28 maggio 2021, n.76, e del Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 dicembre 2020, con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

**Katiuscia Papi**

**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.